



CORTE DI APPELLO DI MESSINA / Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, composta dai signori:

1) dr. Maria Pina LAZZARA

Presidente relatore

2) d.ssa Marisa SALVO

Consigliere

3) d.ssa Anna ADAMO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel proc n 170/2020

Sull'appello proposto da

IMPREPAR IMPREGILO Partecipazioni S.P.A., in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Dei Missaglia n 97, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra Impregilo Spa, oggi Imprepar, ICLA Costruzioni Generali Spa, CONSIL spa e studi Progetti Costruzioni s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Bruno Capponi, Domenico Di Falco , Giuseppe Giuffrè e Carmelo Briguglio

APPELLANTE

HCE Costruzioni S.p.a (incorporante con efficacia dal 1 Settembre 2020), e nella qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra Impregilo Spa, oggi Imprepar, ICLA Costruzioni Generali Spa, CONSIL spa e studi Progetti Costruzioni s.p.a, con sede legale in Roma, via Giulio Vincenzo Bona, n 65,, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Bruno Capponi, Domenico Di Falco , Giuseppe Giuffrè e Carmelo Briguglio

INTERVENIENTE

CONTRO



COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Scuderi

APPELLATO

Oggetto: Appello avverso la sentenza n 1597/2019 del Tribunale di Messina del 19/7/2019, pubblicata il 24/7/2019, intervenuta su opposizione a decreto ingiuntivo , n 185/2007

Conclusioni delle parti: vedi verbali e scritti difensivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 Maggio 2018, la IMPREPAR in proprio e quale mandataria della Associazione temporanea di imprese costituita tra Impregilo Spa (oggi Imprepar), ICLA Costruzioni Generali Spa, CONSIL spa e studi Progetti Costruzioni s.p.a , proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Messina, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta nei confronti del comune di Taormina, ritenendo ammissibile l'opposizione e accogliendo l'eccezione di arbitrato.

Con l'interposto gravame gli odierni appellanti hanno contestato la decisione sia in punto di ritenuta ammissibilità dell'opposizione, sia in relazione all'accoglimento della eccezione di arbitrato ed hanno chiesto che- in riforma della sentenza impugnata- venisse dichiarata inammissibile l'opposizione per sua tardività, ovvero che venisse rigettata nel merito.

Si costituiva in giudizio il comune che contestava, chiedendo il rigetto del gravame ed in ogni caso la sospensione del presente giudizio, nelle more della definizione dell'ulteriore giudizio di Cassazione.

Nel frattempo, però, interveniva la ordinanza n 393/2021, in data 13/1/2021, con cui la Corte di Cassazione annullava ancora una volta la sentenza della Corte d'Appello di Messina, rimettendo nuovamente alla Corte in diversa composizione la decisione sul lodo controverso.

Quindi, all'udienza dell'11/6/2022, la Corte poneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte, stante la complessità dei fatti sottesi, di doverne operare una sommaria ricostruzione: il Comune di Taormina, a seguito di licitazione privata, ha affidato in appalto alla Impregilo S.p.A. nella qualità, i lavori di realizzazione del collegamento tra i versanti Nord e Sud del centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei.. Durante i lavori, l'appaltatore iscriveva in contabilità una serie di riserve relative in particolare alla protrazione dei tempi di esecuzione, per le quali proponeva la definizione anticipata, ma la Giunta Municipale, con delibera 425 del 1996,



riteneva opportuno avviare il procedimento di accordo bonario previsto dall'articolo 32 della legge sugli appalti pubblici "pro-tempore" vigente. L'appaltatore tuttavia non aderiva ad alcuna proposta di bonario componimento, sicché veniva avviata la relativa procedura arbitrale all'esito della quale, col Lodo del 21 ottobre 1997, veniva accertato un indennizzo a suo favore di 19.373.258.382 lire oltre interessi. L'amministrazione comunale impugnava per nullità il Lodo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 829 e 830 del Codice di Procedura Civile, innanzi a questa Corte d'Appello, che con sentenza n. 323 del 2003, riteneva inammissibili i motivi, respingendo l'impugnazione. Proposto ricorso per Cassazione da parte dell'Amministrazione, esso veniva accolto in relazione al quarto, quinto e sesto motivo, giusta sentenza n. 14574 del 16 giugno 2010, col conseguente rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione. L'amministrazione riassumeva pertanto il giudizio innanzi a Codesta Corte d'Appello chiedendo che – in accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta, nonché in applicazione dei principi di diritto statuiti dalla Corte di Cassazione con la menzionata sentenza n. 14574/2010- venisse pronunciata la nullità o l'annullamento del Lodo arbitrale. La Corte adita, con sentenza del 26 febbraio 2018 numero 192 ha rigettato l'impugnazione principale, sicché l'amministrazione comunale ha impugnato tale sentenza innanzi la Suprema Corte di Cassazione, rilevando il contrasto e la violazione del principio di diritto scaturente dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 14574 del 2010 che, accogliendo il ricorso proposto dal Comune di Taormina e stabilendo dei chiari e vincolanti punti di diritto, aveva escluso che gli elementi contabili adottati dall'impresa fossero utilizzabili come prova. L'amministrazione comunale ha tuttavia, chiesto l'inibitoria degli effetti di tale decisione ai sensi dell'articolo 373 e la Corte d'Appello, con l'ordinanza del 12 ottobre 2018, ha accolto tale istanza (ad oggi, quindi, il lodo arbitrale posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, è ad oggi privo di efficacia esecutiva).

Nelle more tuttavia Impregilo richiedeva nel 2007 sulla base del lodo stesso, l'emissione di un decreto ingiuntivo per un importo di 24.692.459 euro.. Il decreto ingiuntivo veniva emesso il 19 ottobre 2007 con la riduzione ex articolo 641 Il comma c.p.c. dei termini per la proposizione dell'opposizione. E proprio avverso tale decreto che è stata proposta la opposizione su cui è intervenuta la sentenza impugnata. Le ragioni dell'opposizione, vertevano sui seguenti motivi: a) eccezione di arbitrato e litis pendenza; b) mancanza di titolo certo; c) contestazione sulla quantificazione del credito, anche alla luce della caducazione del lodo; d) in subordine, eccezione riconvenzionale di compensazione, con le somme dovute al Comune.

Nel corso del giudizio d'opposizione il Giudice Istruttore rilevato che "*...il titolo a fondamento del credito azionato è costituito dal lodo arbitrale del 21/04/1997 depositato in data 16 aprile 1998 così come confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 30.06.2003 nei limiti stabiliti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14574/2010...*", ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo medesimo, limitatamente alla somma di euro



4.382.077,43 . Nelle more tuttavia la causa transitava sul ruolo del Giudice Onorario che, all'udienza del 31 ottobre 2012 , dichiarava ai sensi dell'articolo 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo esecutivo per l'importo di ben 24.692.459 euro. Il Comune di Taormina insorgeva, proponendo prima appello e poi ricorso di Cassazione, per contestare il provvedimento, subendo due pronunzie di inammissibilità. Nelle more, il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza impugnata con cui il primo Giudice ha ritenuto ammissibile la opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune, per ritenuta illegittimità del provvedimento di riduzione dei termini e, nel merito, ha revocato il decreto opposto, accogliendo l'eccezione di arbitrato. Come sopra specificato, con ordinanza n 393/2021, in data 13/1/2021, la Corte di Cassazione ha annullato ancora una volta la sentenza della Corte d'Appello di Messina, rimettendo nuovamente a questa Corte in diversa composizione, la decisione sul lodo , posto a base dell'opposto decreto ingiuntivo.

Ricostruito il complesso iter su cui si è innestato l'odierno contenzioso, s'impone la disamina e la valutazione dei due profili del gravame.

Col primo motivo d'appello, parte appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo in ragione dell'illegittimità del provvedimento di dimidiazione del termine di quaranta giorni, previsto ex lege per proporre l'opposizione stessa.=

Il primo Giudice ha ritenuto che la dimidiazione del termine fosse nella specie da considerare illegittima per la carenza assoluta di motivazioni relative alle ragioni che hanno condotto alla dimidiazione stessa, dal momento che essa- comportando una eccezione alla regola ordinaria, che lo fissa in quaranta giorni - è tale da incidere, in ragione della sua perentorità, sul diritto di difesa del debitore ingiunto, con la conseguenza, che può essere disposta solo laddove il debitore sia messo nelle condizioni di conoscere i giusti motivi, che hanno condotto a tale scelta.

L'appellante con l'atto di gravame ha sostenuto invece che non sussisteva uno specifico onere di motivazione circa le ragioni della dimidiazione e che comunque la istanza sarebbe stata espressamente formulata nel ricorso, sicché risulterebbe comunque motivata per relationem.

La doglianza è infondata.

L'esame degli atti acquisiti e segnatamente dell'originaria richiesta di D.I., porta a rilevare che la dimidiazione è stata richiesta senza specificazione di alcuna ragione e il Giudice l'ha parimenti concessa, senza alcuna motivazione, per cui bene ha operato il primo Giudice, nel sancire la illegittimità della riduzione del termine. Invero, secondo l'art. 135 ultimo comma prima parte del codice di procedura civile "*il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia espressamente prescritta dalla legge*". Nel caso di specie tale requisito è espressamente previsto dall'art. 641 c.p.c. che stabilisce testualmente che il giudice, se esistono le condizioni previste dall'art. 633, provvede *<con decreto motivato>*. La previsione del termine entro il quale il debitore ingiunto può proporre



opposizione non si sottrae a questa regola. Il giudice, a mente dell'art. 641 comma 2°, "può" modificarne la durata, abbreviandolo fino a dieci giorni ovvero prolungandolo a sessanta, se "concorrono giusti motivi". Per il principio sopra enunciato non solo questi motivi, ma anche le ragioni che li caratterizzano come "giusti", devono risultare enunciati nel provvedimento, se non con analitica indicazione, quanto meno con richiamo, ancorché implicito, alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, che devono essere rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, di modo che possa ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e quindi accolte. La modifica di cui si discute, in quanto si pone come eccezione alla regola ordinaria che fissa il termine in quaranta giorni, ed è destinata ad incidere, in considerazione della perentorietà del termine, sul diritto di difesa del debitore ingiunto, intanto può essere disposta in quanto questi possa in qualsiasi modo percepire l'esistenza di motivi <giusti>, che deviano in concreto il momento introduttivo del giudizio di cognizione dal suo modello astratto. Siffatta scelta interpretativa è consolidata nell'orientamento del Supremo Collegio (fin dalla sentenza n. 8334/03, in cui si è dibattuto sulla natura del termine in esame e si è affermato che il suo prolungamento <costituisce eccezione alla regola ordinaria e, pertanto, non solo deve essere giustificato dall'interessato nell'atto d'opposizione, come si ricava dall'espressione "quando ricorrono giusti motivi", ma deve essere contenuto nel decreto stesso, per consentire all'intimato di svolgere le sue difese conformemente a legge>; vedi anche Cass Civ n 16455/2004; n 122/2010; n 20561/2017) ed ha trovato conforto anche di recente nel pronunciato della Suprema Corte (vedi Cass Civ n 6361/2022, pubblicata in data 25/2/2022), che ha ribadito " che il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono giusti motivi" non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 ("con decreto motivato") per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché e le ragioni che li caratterizzano come "giusti", devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere che il giudice le abbia vagliate e, quindi, accolte". Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha ritenuto che la riduzione da cinquanta a quaranta giorni del termine per l'opposizione fissato dall'art. 641 comma 2 cpc doveva quindi essere motivata, ed ha aggiunto : " nel decreto ingiuntivo non si rinviene alcuna motivazione, neppure per relationem e per rendersi conto di ciò è sufficiente esaminare il decreto (che si limita semplicemente ad ordinare il pagamento entro quaranta giorni) e il ricorso monitorio, dal cui testo non risulta nessuna specifica rappresentazione di condizioni che possano giustificare la riduzione del termine.....: di conseguenza, il termine per l'opposizione restava quello ordinario di 50 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 641 cpc., trattandosi da notifica da eseguirsi all'estero".

Nel caso in esame, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria dalla Imprepar il 25 luglio 2007 non emerge alcun riferimento a ventilate ragioni che giustificassero la richiesta di



riduzione del termine e per conseguenza non può ritenersi che il decreto ingiuntivo, che non contiene alcuna specificazione delle ragioni che giustificano la disposta dimidiazione dei termini per la proposizione dell'opposizione, contenga una motivazione che, sia pure implicitamente e *per relationem* al ricorso, sostenga la riduzione del termine per la proposizione dell'opposizione.

Pertanto, in applicazione dei principi espressi nelle pronunce sopra richiamate, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo fosse effettivamente privo di motivazione e, dunque, invalido ed inefficace in parte qua, con la conseguenza che l'opposizione proposta oltre il termine illegittimamente ridotto, ma entro i previsti giorni 40, correttamente è stato ritenuto ammissibile dal primo Giudice.

.....

L'appellante col secondo motivo del gravame ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito *"...in ordine alla domanda tendente ad ottenere la pronuncia accessoria di condanna al pagamento sussiste pur sempre la piena validità del compromesso stipulato tra le parti, che rende applicabile la clausola compromissoria di cui all'art. 32 della L. 109/94.....se una delle parti intende ottenere una pronuncia accessoria di condanna - non richiesta, lo si ripete, nel giudizio arbitrale già svolto – non v'è dubbio che trattasi di una controversia sulle riserve dell'Impresa appaltatrice, la cui soluzione è stata rimessa per concorde volontà delle parti agli arbitri, rientrando nella piena validità e operatività del compromesso. Pertanto, ottenuta una pronuncia dichiarativa, l'Imprepar, in virtù del compromesso, avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere l'eventuale pronuncia di condanna al Collegio arbitrale, e non al giudice..."*.

L'appellante ha contestato l'argomentazione, sostenendo che le parti, con la determinazione del 28 ottobre 1996 numero 156, avevano stipulato un compromesso limitato ai soli quesiti arbitrali derogando la giurisdizione ordinaria esclusivamente per ciò che aveva formato oggetto della domanda di arbitrato.

La censura, secondo la valutazione di questa Corte è infondata.

Giova evidenziare che il contratto di appalto è stato stipulato tra le parti il 28 dicembre 1989 e dopo la stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso, in considerazione delle riserve iscritte in contabilità dalla Associazione appaltatrice, le parti hanno stipulato un vero e proprio accordo compromissorio avente ad oggetto la risoluzione delle controversie nascenti dalle riserve. Risulta, infatti dal contenuto stesso del lodo e non è in contestazione, che , a seguito di reiterati solleciti dall'Associazione appaltatrice, il Comune di Taormina, con determinazione sindacale n. 14 del 25 settembre 1995 ha designato il Responsabile del procedimento previsto per la definizione delle suddette riserve dall'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito in legge 2 giugno 1995 n. 216 e che tale procedimento si è concluso in data 16 luglio 1996, allorché la Giunta Municipale di Taormina, con atto n. 425, ha così deliberato:



- di approvare la proposta di accordo bonario per lo scioglimento delle suddette riserve, quale formulata dal Responsabile del procedimento in data 10 luglio 1996, e di trasmetterne copia all'Associazione appaltatrice per l'eventuale accettazione; di affidare la soluzione delle relative controversie al giudizio arbitrale previsto dall'art. 32 della succitata L. 109/94, per il caso che la detta proposta di accordo bonario venisse rifiutata dall'Associazione appaltatrice e questa stessa procedesse all'accesso al Collegio Arbitrale. Risulta altresì la trasmissione da parte del Comune, con nota in data 19 luglio 1996 prot. N. 8417, alla Associazione appaltatrice della deliberazione n. 425/1996 e della proposta di accordo con la medesima approvata, con la quale il Comune committente ha riconosciuto all'associazione appaltatrice il complessivo importo di lire 691.619.335, "impregiudicate restando le questioni relative ai maggiori oneri per interessi e ai maggiori tempi contrattuali, da risolvere eventualmente e successivamente in separata sede".

L'associazione appaltatrice non ha accettato la proposta "sia per la sua esiguità in relazione alla entità delle predette legittime domande dell'Associazione stessa, sia per l'esigenza di quest'ultima di addivenire comunque alla integrale definizione di tutte le ragioni di contenzioso in essere" e conseguentemente ha proposto domanda di arbitrato per sottoporre al Collegio Arbitrale le questioni controverse. Non c'è dubbio quindi – come correttamente ha osservato il primo Giudice- sul fatto che le parti abbiano stipulato un vero e proprio compromesso, devolvendo agli arbitri la soluzione integrale delle controversie derivanti dallo scioglimento delle riserve iscritte in contabilità dall'associazione appaltatrice, concordando pattiziamente l'applicazione dell'art. 32 della L. 109/94 – che, nella versione applicabile *ratione temporis*, devolveva appunto agli arbitri le controversie relative alle riserve non risolte con accordo bonario. D'altra parte nella proposta contenuta nella delibera n. 425 del luglio 1996 della Giunta Municipale di Taormina si era stabilito "di affidare la soluzione della controversia al giudizio arbitrale previsto dall'art. 32 della legge n. 109/94, ove la proposta venisse rifiutata" e nell'originale della domanda di arbitrato, notificata dalla Impregilo s.p.a. al Comune di Taormina in data 8 agosto 1996, la società stessa ha dichiarato di proporre la domanda di arbitrato "in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 per il caso in cui, come nella specie, non si raggiunga sulle riserve dell'Impresa appaltatrice l'accordo bonario previsto dal precedente art. 31 bis ed in adesione a quanto per tale evenienza deliberato dal Comune committente con il proprio citato atto n. 425 del 16 luglio 1996".

Condivide, pertanto questa Corte la valutazione del primo Giudice, legittimata dal contenuto dei richiamati atti, secondo cui "l'oggetto del compromesso stipulato dalle parti mediante l'incontro della predette manifestazioni di volontà – regolarmente espresse in forma scritta, come richiesto, a pena di nullità dall'art. 807 c.p.c. – sia la soluzione integrale delle controversie derivanti dallo scioglimento delle riserve scritte in contabilità dall'associazione appaltatrice, senza che sull'ampiezza del suddetto oggetto incida la circostanza che la domanda di arbitrato specificamente formulata dall'associazione appaltatrice con l'atto notificato al Comune di Taormina in data 8 agosto 1996



abbia avuto un contenuto meramente dichiarativo, avendo l'associazione appaltatrice chiesto agli arbitri solo l'accertamento della spettanza delle somme iscritte in contabilità. Con lo stesso atto infatti l'associazione appaltatrice ha dichiarato di "aderire" a quanto deliberato dal Comune committente con il proprio citato atto n. 425 del 16 luglio 1996 per l'ipotesi in cui non si raggiunga sulle riserve dell'Impresa appaltatrice l'accordo bonario previsto dal precedente art. 31 bis, e cioè affidare la soluzione delle relative controversie al giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 32 della L. 109/94. Si deve quindi ritenere che la domanda di arbitrato, notificata dalla Impregilo s.p.a. al Comune di Taormina in data 8 agosto 1996, abbia un duplice contenuto: da un lato costituisce accettazione della proposta del Comune di compromettere in arbitri tutte le controversie relative alle riserve dell'Impresa appaltatrice e dall'altro costituisce domanda di avvio della devoluzione agli arbitri della soluzione delle dette controversie, limitatamente però al mero accertamento delle somme dovute all'ATI. In definitiva, la devoluzione in virtù del compromesso agli arbitri della soluzione delle controversie sulle riserve dell'Impresa appaltatrice non può intendersi limitata al mero accertamento delle somme spettanti all'associazione appaltatrice, involgendo evidentemente anche la pronuncia accessoria di "condanna" al pagamento delle somme quantificate come dovute; in buona sostanza il lodo arbitrale per cui è causa ha un contenuto meramente accertativo perché tale era il tenore della richiesta contenuta nella domanda di arbitrato formulata dall'associazione appaltatrice, e non perché tale fosse l'oggetto della devoluzione agli arbitri in virtù del compromesso sopra indicato".


Ne consegue che alla domanda tendente ad ottenere la pronuncia accessoria di condanna al pagamento restava e resta applicabile la clausola compromissoria di cui all'art. 32 della L. 109/94, sicché l'Impregilo, in virtù del compromesso, avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere l'eventuale pronuncia di condanna al Collegio arbitrale, e non al giudice ordinario.

Correttamente, pertanto, è stata dichiarata l'improponibilità della domanda accessoria proposta al Giudice ordinario, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 185/2007, avendo il Comune opponente tempestivamente sollevato nell'atto di opposizione l'eccezione di arbitrato.

Il rigetto dell'appello assorbe ovviamente la richiesta di sospensione del giudizio in relazione alla pendenza del giudizio di rinvio, conseguente alla recente pronuncia della Suprema Corte, sopra richiamata: richiesta che sarebbe dovuta venire in rilievo solo nel caso in cui - superata la eccezione di arbitrato - la Corte avrebbe dovuto esaminare il merito della pretesa.

L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata va confermata, anche quanto alla statuizione di compensazione delle spese processuali di quella fase, non avendo parte appellata proposto appello incidentale sul punto. Le spese processuali di questa fase, seguendo la soccombenza, debbono essere poste a carico degli appellanti e tenuto conto della fascia massima in cui si inserisce il contenzioso - vanno liquidate in complessivi euro 24.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.





Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

PQM

Definitivamente pronunciando sull'appello come proposto e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questa fase, liquidandole in complessivi euro 24.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 3) Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17/6/2022

Il Presidente Rel

dott. Maria Pina LAZZARA

Arbitrato in Italia

